

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

80.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GIANFRANCO SABBATINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Missioni e sostituzioni:		
PRESIDENTE	1060	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Organizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione penitenziaria (2653)	1060	
PRESIDENTE	1060, 1062	
MANNUZZU SALVATORE, <i>Relatore</i>	1060	
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2209)	1062	
PRESIDENTE	1062, 1063	
		GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 1062
		RIZZO ALDO 1062
		Proposte di legge (Discussione e approvazione):
		GARGANI: Istituzione della Corte di appello autonoma di Salerno (326);
		SCOZIA ed altri: Istituzione della Corte di appello di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina (2003);
		NAPOLETANO: Istituzione della Corte di appello di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina (576);
		CONTE CARMELO: Istituzione della Corte di appello di Salerno (1226) 1063
		PRESIDENTE 1063, 1064, 1065, 1071, 1072, 1073 1074
		BOATO MARCO 1069, 1073, 1074

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

	PAG.
DE CINQUE GERMANO	1070
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	1073, 1074
GITTI TARCISIO	1065
REGGIANI ALESSANDRO	1071, 1073
RICCI RAIMONDO	1066
RIZZO ALDO, <i>Relatore</i>	1063, 1064, 1072, 1074
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1074

La seduta comincia alle 11.

PIERLUIGI ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Padula e Pucci sono in missione per incarico del loro ufficio. Comunico altresì, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, che per la seduta odierna, i deputati Bubbico, Di Vagno, Gullotti, Orione, Padula e Pucci, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Rende, Salvatore, Viscardi, Fusaro, Vernola e Ferrari Silvestro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Organizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione penitenziaria (2653).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Organizzazione degli uffici periferici dell'Amministrazione penitenziaria ».

L'onorevole Mannuzzu ha facoltà di svolgere la relazione.

SALVATORE MANNUZZU, *Relatore*. Questa iniziativa di legge va collocata nel quadro del generale dissesto penitenziario, che la Commissione ben conosce: un quadro

di cui elemento portante è la direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena del ministero di grazia e giustizia. Tale direzione, la cui insufficienza — per usare un eufemismo — è altrettanto ben nota, funge da stanza di raffreddamento e di strozzatura delle autentiche spinte di riforma; ed è anche il luogo in cui si assumono iniziative di vera e propria controriforma penitenziaria.

In questo quadro un'iniziativa di decentramento appare in astratto positiva, in quanto consente una ricognizione delle esigenze del territorio, nonché un'azione differenziata in relazione a tali esigenze. Occorre però che la ricognizione sia esatta e, altresì, che l'azione sia davvero risolutiva. È perciò necessario un rapporto reale con il territorio; e quando dico territorio voglio significare la sua popolazione ed i suoi rappresentanti democratici (autonomie locali ed organizzazioni sindacali). Ma in questo senso nemmeno una iniziativa viene portata avanti dal disegno di legge al nostro esame, nemmeno un tentativo per un rapporto effettivo con le realtà concrete del territorio. D'altronde il decentramento prospettato è estremamente esiguo e va subito segnalata la genericità nonché l'ambiguità delle previsioni contenute nel provvedimento in esame. Sicché questo rappresenta, in sostanza, un'occasione mancata: in quanto non instaura un rapporto fattivo fra territorio e carceri ed in quanto non si fa carico del rilevantisimo problema del raccordo con la gestione degli agenti di custodia.

Tale lacuna è stata rilevata anche dalla Commissione affari costituzionali, che ha appunto segnalato l'esigenza di una gestione decentrata che si faccia carico del rapporto con gli agenti di custodia. Sembra invece che questo disegno di legge assolva a due funzioni che non sono quelle che dovrebbero essergli proprie: la funzione di compiere un gesto qualunque di fronte ad una situazione di dissesto e quella di risolvere l'antica *querelle* tra funzionari civili e magistrati del ministero.

Dopo queste affermazioni generali, passo ora ad una analisi dell'articolato, che

mette in risalto le carenze rilevate: vi è esuberanza di alti gradi di personale; vi è incapacità di creare uno *staff* realmente efficiente (mi riferisco al secondo comma dell'articolo 3, laddove si dice che del provveditorato fa parte altro personale delle varie carriere dell'amministrazione penitenziaria in misura adeguata alle esigenze, da reperire nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti). Si tratta di una formulazione generica, poco idonea a risolvere il problema del costituendo provveditorato, in una situazione ben nota di carenza del personale civile, situazione che anche il recente dibattito sul preesame del bilancio ha posto in luce.

Altrettanto generica è la normativa di cui all'articolo 4, laddove si configurano le attribuzioni generali del provveditore. Quanto poi alle attribuzioni di cui all'articolo 5, quella contenuta nella lettera *b*) (« esprime parere sulla costituzione, formazione e soppressione degli istituti e sezioni penitenziarie ») pone il seguente quesito: tale competenza concerne anche la funzione dei singoli istituti in rapporto alla loro differenziazione? E per gli istituti da realizzare *ex novo* qual è la competenza del provveditore? Anche per quanto riguarda la lettera *d*) (« impartisce direttive per realizzare la differenziazione degli istituti ») si impone l'esigenza di uscire dal generico; altrettanto può dirsi relativamente alle attribuzioni del provveditore per il personale (articolo 6), tra le quali hanno rilievo solo quelle contrassegnate dalle lettere *a*) e *b*), laddove si stabilisce che il provveditore segnala al ministero le esigenze quantitative e qualitative del personale occorrente per il funzionamento degli istituti e servizi nella circoscrizione ed organizza periodici incontri con i direttori degli istituti e servizi della circoscrizione.

Questa è una innovazione. Tutte le altre competenze previste, dalla lettera *c*) alla lettera *o*), sono già proprie degli attuali ispettori e fissate nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538.

Sempre in rapporto all'articolo 6, ritengo di dover sollevare un quesito. Il

decreto del Presidente della Repubblica che ho ricordato, relativo al decentramento dei servizi penitenziari, attribuiva agli ispettori una competenza, sia pure limitata, nei riguardi degli agenti di custodia. Tale competenza sembra, nell'articolo in questione, essere stata soppressa. Si ha l'impressione che l'articolo 11 del decreto n. 1538, sopra citato, non resti in vigore, ancorché in termini generici si attribuiscono al provveditore regionale le competenze dell'ispettore. Dico questo dal momento che, in tema di personale, la competenza del provveditore appare limitata al personale civile.

Una norma forse di maggiore interesse è quella relativa - articolo 7 - alle disposizioni finanziarie, che consente al provveditore di interferire in qualche modo nella programmazione dei servizi ministeriali nel territorio. Anche al riguardo, ritengo di sollevare taluni quesiti. Vi è un piano di ripartizione preciso che il provveditore regionale trasmette al ministero, entro il mese di novembre di ciascun anno. Tale piano deve contenere anche una proposta generale di spesa, oppure si tratta soltanto della ripartizione degli stanziamenti attribuiti alla circoscrizione? Stanziamenti che occorre ritenere immodificabili?

Anche al riguardo, talune delle attribuzioni previste per il provveditore regionale sono già contenute in alcuni articoli - il 12 ed il 13 - del decreto del Presidente della Repubblica già citato. Ed anche in materia occorre sottolineare come al provveditore siano negate scelte nuove, iniziative nuove, per quanto attiene ad un settore di rilevante importanza.

Ho già detto come questo provvedimento enfatizzi la categoria dei dirigenti, per ragioni demagogiche ben evidenti. Con ciò credo di avere, sia pure rapidamente, concluso un esame che ci permette di affermare come l'esigenza alla quale il provvedimento stesso in qualche modo tenta di rispondere è condivisibile e condivisa, ma come molte delle risposte a tale esigenza siano del tutto insoddisfacenti e richiedano una rielaborazione anche profonda.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari ».

Ricordo che nella precedente seduta era iniziata la discussione dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti e che vi era stata una richiesta del Governo di intervenire per talune precisazioni.

Le comunicazioni del Governo non riguardano soltanto l'articolo 7 e gli emendamenti ad esso presentati, ma anche l'articolo 9.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Con riferimento agli emendamenti presentati dall'onorevole Rizzo, pur condividendo le precisazioni in esso contenute, debbo far presente che l'emendamento all'articolo 9 non appare condivisibile. Non sembra, innanzitutto, coerente l'affermazione secondo la quale la notificazione, nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, sia possibile soltanto attraverso consegna personale del piego, quando poi si consente di procedere allo stesso adempimento attraverso soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 7.

Il parere del Governo è favorevole agli emendamenti presentati all'articolo 7, mentre esistono notevoli perplessità sugli emendamenti proposti all'articolo 9. Con riferimento a questi ultimi debbo aggiungere che, per il caso in cui il piego viene consegnato a persona diversa dal desti-

natarario, non si vede il motivo di dettare una disposizione diversa da quella contenuta nell'articolo 7 che, di per sé, disciplina compiutamente il caso. Analogamente, si deve osservare per quanto riguarda l'ipotesi di rifiuto a ricevere il piego da parte delle stesse persone.

Ribadisco, concludendo, il parere favorevole agli emendamenti all'articolo 7. Peraltro, poiché le precisazioni in essi contenute sono opportune ma non estremamente rilevanti ed essenziali, rivolgo un appello all'onorevole Rizzo perché — soprattutto in riferimento alle serie riserve che suscitano gli emendamenti all'articolo 9 — ritiri tutti gli emendamenti presentati, in modo da evitare che il provvedimento torni al Senato. A me pare infatti che si tratti di una disciplina abbastanza puntuale ed organica, per altro già accettata dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il Governo, in sostanza, è favorevole all'articolo 7; favorevole, pur con osservazioni, all'articolo 9 ma, come assunto fondamentale del suo intervento, vi è la richiesta di approvare rapidamente il provvedimento.

ALDO RIZZO. Vorrei porre un problema all'attenzione della Commissione: si tratta di rendere questa disciplina omogenea con le disposizioni del codice di procedura civile. Ad esempio, è necessario introdurre la modifica da me proposta al secondo comma dell'articolo 7 (dopo le parole: « il piego è consegnato », aggiungere: « nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare ») perché il codice di procedura civile prevede che la notifica all'interessato può essere fatta in qualunque luogo. In altre parole l'ufficiale giudiziario, incontrando l'interessato per strada, può notificargli l'atto. L'articolo, 7 invece, pur prevedendo che, ove la consegna non possa essere fatta personalmente al destinatario, sia fatta a persona di famiglia ovvero addetta alla casa, non precisa dove tale consegna debba aver luogo.

Sono comunque disposto a ritirare questo emendamento, anche se ho segnalato l'esigenza di rendere questa disciplina coerente con quella del codice di procedura

civile. Perché, allora, non consentire la consegna al vicino di casa? A questo scopo ho presentato il secondo emendamento. Tuttavia al di là degli emendamenti all'articolo 7, vi sono grossi problemi per quanto riguarda l'articolo 9. Accetterei di buon grado l'invito a ritirare gli emendamenti che mi è stato rivolto dal rappresentante del Governo, però devo far presente che, a mio avviso, occorre porre rimedio alle notevoli lacune che ho segnalato.

PRESIDENTE. Attesa la richiesta di riflessione avanzata dal rappresentante del Governo, alla quale il collega Rizzo risponde mantenendo le sue posizioni, salvo ulteriori chiarimenti e confronti, tenuto conto dell'assenza dei colleghi Cantelmi e De Cataldo, interessati all'argomento, nonché del relatore De Cinque, ritengo opportuno rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIANFRANCO SABBATINI

Discussione delle proposte di legge: Gargani: **Istituzione della Corte di appello autonoma di Salerno (326);** Scozia ed altri: **Istituzione della Corte di appello di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina (2003);** Napoletano: **Istituzione della Corte di appello di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina (576);** Conte Carmelo: **Istituzione della Corte di appello di Salerno (1226).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Istituzione della Corte di appello autonoma di Salerno »; Scozia, Scarlato, Amabile, Chirico e Lettieri: « Istituzione della Corte di appello di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina »; Napoletano: « Istituzione della Corte di appello di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina »; Con-

te Carmelo: « Istituzione della Corte di appello di Salerno ».

L'onorevole Rizzo ha facoltà di svolgere la relazione.

ALDO RIZZO, Relatore. Credo sia a tutti noto il testo dei diversi progetti di legge, che riguardano l'istituzione della Corte di appello autonoma di Salerno. Ritengo comunque opportuno mettere in evidenza che i diversi provvedimenti contengono delle divergenze, e non solo in riferimento al distretto dell'istituenda Corte di appello. Mi soffermerò perciò su questo punto. In alcuni progetti di legge si prevede che debbano far parte del territorio della Corte di appello di Salerno le circoscrizioni dei tribunali di Salerno, di Avellino, di Sala Consilina e di Vallo della Lucania, mentre in altri si fa riferimento solo a Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania.

In alcuni progetti si richiede che la pretura di Sapri sia aggregata al tribunale di Sala Consilina, facendo presente che attualmente tale pretura fa capo al tribunale di Lagonegro e, dunque, alla Corte di appello di Potenza.

Altri progetti si preoccupano di fissare norme di carattere transitorio, con riferimento ai procedimenti, in corso, civili e penali, di volontaria giurisdizione.

Esaminati i diversi provvedimenti, ritengo che debba essere assunto come testo base il progetto presentato dall'onorevole Gargani, il quale richiede, per altro, alcuni aggiustamenti. Propongo tale soluzione poiché mi pare più corretto stabilire che la nuova Corte di appello di Salerno abbia giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania. Non è invece il caso di prevedere l'aggregazione della circoscrizione del tribunale di Avellino. Per ragioni storiche, oltre che per comodità degli stessi interessati, sembra opportuno che il riferimento sia alla Corte di appello di Napoli. Del resto, nel parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura si esclude che il tribunale di Avellino possa essere aggregato alla Corte di appello di Salerno.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LUIGI DINO FELISETTI

ALDO RIZZO, *Relatore*. Ritengo, invece, che sia il caso di recuperare le disposizioni, contenute in altro progetto di legge, che concernono il passaggio della pretura di Sapri dal tribunale di Vallo della Lucania al tribunale di Sala Consilina, poiché essendo Sapri in Campania non vi è motivo perché la sua pretura dipenda da Lagonegro, che si trova in un'altra regione. Verremmo ad avere una sorta di differenziazione tra la competenza degli organi giudiziari e quella degli organi amministrativi. Per tutte le materie amministrative, finanziarie, fiscali, rimarrebbe ferma la competenza di organismi regionali campani, mentre per gli affari giudiziari si verrebbe a determinare la strana competenza del tribunale di Lagonegro, cioè di una autorità di altra regione.

Propongo, dunque, che la pretura di Sapri, come richiesto dagli operatori del diritto e in linea con il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, sia aggregata al tribunale di Sala Consilina. Vi è un collegamento tecnico, oltre che economico, tra i due centri, il che, a mio avviso, rende opportuna tale aggregazione.

Ritengo, inoltre, che il testo di legge debba stabilire che il ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto — entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge — l'organico del personale necessario al funzionamento della Corte di appello di Salerno.

Recupererei, poi, la norma contenuta nel progetto di legge Scozia, in base alla quale il ministro di grazia e giustizia è chiamato a stabilire, con proprio decreto, la data di inizio della attività della Corte di appello di Salerno. Non ritengo, infatti, che tale data debba essere fissata da noi poiché in materia è opportuno demandare al ministro la responsabilità di determinare l'inizio della attività della Corte di appello in questione, soprattutto in ri-

ferimento al problema degli organici e della ristrutturazione degli uffici. Così come non è opportuno fissare in maniera netta una data per l'inizio dell'attività della Corte di appello di Salerno, con riferimento ai problemi concernenti gli organici e le strutture necessarie, non possiamo non stabilire un termine massimo, per evitare che detto inizio sia rimandato alle calende greche.

Per quanto concerne i procedimenti penali e civili di volontaria giurisdizione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ritengo sarebbe opportuno stabilire che permane l'attuale competenza degli organi giurisdizionali.

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione del relatore sull'opportunità di vedere le proposte di aggregazione e di disaggregazione anche sotto il profilo della necessità di richiedere il parere della Commissione affari costituzionali.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Resta stabilito, come previsto dal progetto di legge Gargani, che della Corte di appello di Salerno fanno parte le circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania. Non apportiamo, dunque, alcuna innovazione. La sola novità è quella della aggregazione della Pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina.

Ripeto, per quanto concerne i procedimenti civili e penali, di volontaria giurisdizione, ritengo dovrebbe permanere l'attuale competenza degli organi già investiti. Propongo, dunque, il seguente emendamento aggiuntivo: « La disposizione di cui all'articolo precedente non incide sulla competenza per territorio, relativamente ai procedimenti penali e civili di volontaria giurisdizione pendenti — alla data di entrata in vigore della presente legge — dinanzi al tribunale di Lagonegro ».

Vorrei far presente che l'articolo 6 della proposta di legge Napoletano, la n. 576, stabilisce, tra l'altro, che la disposizione riguardante il passaggio della competenza non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del co-

dice di procedura civile, ai procedimenti ai quali si sia già notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già siano in corso. Esiste in uno dei progetti di legge una norma che prevede il permanere della competenza.

Vorrei concludere sottolineando che, in conseguenza alla istituzione della nuova Corte di appello di Salerno, bisognerebbe disporre — analogamente a quanto già previsto in altre leggi — che l'ufficio di primo presidente e di procuratore generale sia assunto dai magistrati di cassazione che, alla data di entrata in vigore della legge, esercitano rispettivamente l'ufficio direttivo di presidente della sezione distaccata della Corte di appello di Salerno e di avvocato generale presso la sezione, sempre che si tratti di magistrati già dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori. Segnalo la motivazione di questa scelta: se, in conseguenza della creazione di questi due nuovi posti si facesse il concorso, il nuovo presidente potrebbe essere persona diversa dal magistrato che attualmente ricopre la funzione di presidente della sezione distaccata di Salerno e sarebbe così leso il principio della inamovibilità del giudice, sancito dalla Costituzione. Presenterò a tal fine un emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TARCISIO GITTI. L'esistenza di più proposte di legge testimonia l'opportunità di istituire l'autonoma Corte di appello di Salerno. Limiterò comunque il mio intervento alla serie di emendamenti preannunziati dal collega Rizzo nella relazione e desidero sottolineare che, a mio avviso, essi comportano la rimessione del testo alla Commissione affari costituzionali.

Da questo angolo visuale abbastanza limitato, ma anche importante, vista l'urgenza del provvedimento, mi permetterei di fare alcune osservazioni.

Quello che secondo lo schema di articolo che ho di fronte è l'articolo 3, re-

lativo alla determinazione della data di inizio del funzionamento della Corte di appello di Salerno, era già compreso in una delle proposte di legge esaminate e non richiede, quindi, un ulteriore esame da parte della Commissione affari costituzionali. È il ministro di grazia e giustizia che determinerà l'effettivo inizio della operatività dell'organo che si va ad istituire. È la procedura corretta. Circa la eventuale fissazione di un termine massimo esiste già il termine massimo di sei mesi per quanto concerne il decreto relativo all'organico del personale necessario al funzionamento della Corte di appello di Salerno. Si può fare riferimento a detto termine.

Per quanto concerne, invece, la formulazione dell'articolo 5, relativo alla disciplina dei procedimenti penali, civili e di volontaria giurisdizione, pendenti dinanzi agli uffici giudiziari attualmente esistenti, credo che la stessa esiga un nuovo parere della Commissione affari costituzionali, poiché l'ipotesi di non incidenza e di non operatività della competenza del nuovo ufficio giudiziario implica delicati problemi in rapporto all'articolo 25 della Costituzione, ed è comunque più ampia rispetto alla formulazione del corrispondente articolo della proposta di legge napoletano. Quest'ultima, infatti, limita il permanere della competenza dell'ufficio giudiziario già esistente alla ipotesi in cui vi sia stata rimessione al collegio e vi sia solo da attendere la pronuncia. Per quanto concerne, invece, gli affari di volontaria giurisdizione già in corso, esistono ragioni che si possono condividere le quali suggeriscono di non intralciare l'iter del procedimento. In ogni caso la formulazione dell'articolo della proposta di legge napoletano, sul quale la Commissione affari costituzionali ha già espresso il suo parere, mi sembra preferibile.

Sono personalmente contrario all'articolo 6 del progetto in discussione, relativo alla istituzione dei posti di presidente e procuratore generale dell'istituenda Corte d'appello. Pervenire, attraverso una norma di legge, alla modifica di norme

sull'ordinamento giudiziario - pur se in passato è presumibile che cose del genere siano state fatte - non è opportuno. Siamo in una materia in cui massima deve essere l'autonomia dell'organismo competente, nella specie della magistratura, autonomia che faremo bene a rispettare. Inviterei, dunque, il relatore a non insistere su questo articolo aggiuntivo anche per un'altra motivazione: la norma in questione dovrebbe sicuramente tornare alla Commissione affari costituzionali, poiché essa non è presente in nessuno dei progetti di legge sui quali la Commissione si è già pronunciata per il parere.

RAIMONDO RICCI. Preliminarmente vorrei dire che sono favorevole alla sottrazione della pretura di Sapri dalla competenza del tribunale di Lagonegro, attualmente ricadente nella giurisdizione della Corte di appello di Potenza e sono altresì favorevole alla proposta del relatore di prorogare la competenza per territorio del tribunale di Lagonegro rispetto ai procedimenti che, in sede di riesame, sono pendenti presso quel tribunale, in quanto con tale norma si evitano trasferimenti di fascicoli ed appesantimenti burocratici. Non ritengo che tale questione debba essere sottoposta alla Commissione affari costituzionali, perché già in una delle proposte di legge era presente una *prorogatio*, sia pure in termini diversi.

Comunque, prima di entrare nel merito, desidero sapere se la mia opinione è esatta. Nel caso il provvedimento dovesse essere di nuovo sottoposto al parere della I Commissione, e premesso che dovremmo altresì consultare il Consiglio superiore della magistratura, perché l'emendamento in questione rappresenta un trasferimento di prerogative e poteri che sono propri del Consiglio stesso inviterei il relatore a ritirare questo emendamento.

Vorrei ora affrontare brevemente il problema di fondo relativo alla istituzione della Corte di appello autonoma di Salerno; dico brevemente, in quanto tale problema è già stato oggetto di ripetuti esami, in sede di ufficio di presidenza

della Commissione, in fase di messa all'ordine del giorno del provvedimento, di concessione della sede legislativa, e così via. Non tornerò, quindi, a ripetere le considerazioni già espresse, anche se ritengo necessario un loro breve riassunto.

Il nostro gruppo ha sempre motivato il suo atteggiamento nei confronti del provvedimento - atteggiamento espresso nelle sedi cui ho accennato - con riferimento ad una nostra netta preferenza, che deriva da ragioni di principio e di ordine istituzionale: che provvedimenti di questo tipo - cioè - relativi alla modifica della cosiddetta geografia giudiziaria del nostro paese, della distribuzione nel territorio delle varie istanze giudiziarie, siano assunti in un quadro generale, nell'ambito della proposta di riforma delle circoscrizioni giudiziarie, che tutti a parole riteniamo indispensabile per un migliore funzionamento della giustizia nel nostro paese, e che è stato oggetto di un impegno da parte del Governo, in sede di dichiarazioni programmatiche. Trattasi, comunque, di riforma che tutto il mondo degli operatori giudiziari ritiene indispensabile per dare piena efficienza alla giustizia, anche sotto il profilo della migliore utilizzazione possibile delle risorse, in particolare umane, ma non solo umane, a disposizione del settore; risorse che sono talvolta soprautilizzate, talvolta sottoutilizzate, in dipendenza di una geografia giudiziaria che non è al passo con i tempi.

Nell'ambito di questi criteri di carattere generale è chiaro che sarebbe stato opportuno affrontare una modifica della geografia delle corti di appello in un contesto più generale e non attraverso singoli provvedimenti. In ogni caso da parte nostra non c'è alcuna contrarietà all'istituzione della Corte di appello autonoma di Salerno.

Dietro nostra richiesta il Ministro di grazia e giustizia ha assunto determinati impegni, dichiarando espressamente in Commissione che il provvedimento in esame rappresenta ed intende rappresentare un'assoluta eccezione rispetto ad altre

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

eventuali iniziative che già pendono di fronte al Parlamento, iniziative dirette a mutare la geografia delle corti d'appello sul territorio nazionale. Inoltre lo stesso Consiglio superiore della magistratura ha espresso parere favorevole all'istituzione della Corte d'appello di Salerno. Infine considerazioni relative alla situazione della giustizia (sia penale che civile) nella regione Campania, rispetto alla quale una semplificazione dei rapporti burocratici tra Salerno e Napoli non può che essere vista favorevolmente — tenuto conto che il carico di lavoro della Corte di appello di Salerno si colloca in una fascia mediana rispetto alle corti d'appello del resto del paese — ci inducono ad accantonare le perplessità che abbiamo manifestato, fermo restando che si tratta di un provvedimento assolutamente eccezionale.

Per tutte le ragioni che ho cercato molto rapidamente di richiamare, ma che in precedenza sono state ampiamente oggetto di nostri interventi, consentiamo all'istituzione di questa Corte d'appello autonoma.

Detto questo da un punto di vista generale, vorrei aggiungere, proprio per richiamare le considerazioni che ho svolto sulla situazione giudiziaria in Campania, soprattutto con riferimento allo stato della criminalità, la seguente osservazione: non è certo attraverso l'istituzione della Corte d'appello autonoma di Salerno che questo gravissimo problema presente in Campania può trovare anche un semplice avvio di soluzione, anche se il provvedimento in esame non va certo in direzione contraria. Tragga quindi il Governo le debite conseguenze quando, ad esempio, dovrà proporre l'organico per la nuova Corte d'appello. In questo caso siamo invece nell'ambito di un ufficio di grado superiore rispetto al quale il passaggio da sezione distaccata a corte d'appello autonoma se può rappresentare un passo in avanti, sotto il profilo burocratico, certamente non risolve tutti i problemi.

Ed allora, nel momento in cui esprimiamo delle riserve, formuliamo altresì un invito al Governo a studiare, proprio per la eccezionalità della situazione della

giustizia in Campania, tutti i provvedimenti necessari per ridare efficienza alle strutture giudiziarie, in un senso che corrisponda realmente alla situazione di difficoltà estrema in cui si trova l'amministrazione della giustizia in quella regione.

Detto questo, non resta che passare all'esame in dettaglio delle proposte avanzate dal relatore. Concordo con lui sul fatto che venga assunto come testo base quello della proposta di legge Gargani e sono altresì d'accordo con la maggior parte degli emendamenti che ha annunciato, in particolare per quanto riguarda la concessione al Governo del termine di sei mesi per stabilire il nuovo organico della Corte d'appello, tenendo naturalmente conto delle necessità della giustizia nella regione. In secondo luogo chiedo che venga stabilito il termine massimo entro il quale deve iniziare il funzionamento della Corte d'appello (e suggerisco un periodo di sei mesi).

Sono altresì d'accordo sulla definizione geografica dei tribunali che rientrano nel distretto della nuova Corte d'appello, nonché sul trasferimento del tribunale di Sala Consilina. In questo modo arriviamo ad un avvicinamento dei confini del distretto con quelli geografici della regione, obiettivo al quale dobbiamo tendere in linea generale.

Le ragioni per cui avremmo preferito un esame globale della situazione sono date anche dalla notazione del ministro Darida fatta in Commissione nella quale prospettò l'eccesso di corti d'appello in Sicilia. In Italia, praticamente, abbiamo due regioni (più la Sicilia) in cui esiste più di un distretto di corti d'appello: la Lombardia con due, la Puglia con due e la Sicilia che ne ha quattro. Nel momento attuale andremmo ad avere una quarta regione con due distretti, cioè la Campania. La cosa non ci scandalizza, tenuto conto della situazione della giustizia e della numerosa popolazione di questa regione ma è certo che in alcune zone occorre probabilmente allargare il numero dei distretti, mentre in altre occorre restringerlo ed anzi occorrerebbe muoversi

nel senso della coincidenza dei distretti con i confini della regione.

Per questi motivi evidenti ed anche perché esistono discrasie nel nostro ordinamento, registriamo nel funzionamento dell'amministrazione della giustizia quella mancanza di funzionalità che al contrario si renderebbe necessaria. Pertanto siamo d'accordo con l'accorpamento delle preture di Sapri e del tribunale di Sala Consilina con le relative norme territoriali che riguardano i procedimenti pendenti. Parallelamente riterrei più opportuno (e non mi pare che ciò implicherebbe un passaggio del provvedimento alla Commissione affari costituzionali) il testo dell'emendamento del relatore. Infatti esso stabilisce che esiste una *prorogatio* della competenza per territorio per tutti i provvedimenti di qualunque genere, in ambito civile e penale che al momento della entrata in vigore della legge sono pendenti presso il tribunale che attualmente è quello competente rispetto alla pretura di Sapri. Questo per evitare un passaggio di affari giudiziari da un tribunale all'altro poiché ciò potrebbe comportare complicazioni per il pratico funzionamento della giustizia.

Non credo che sarebbe necessario il ritorno del provvedimento per il parere alla Commissione affari costituzionali, poiché quella Commissione si è già pronunciata sulla *prorogatio* della competenza, sia pure in termini diversi, e cioè per quanto riguarda l'articolo della proposta Napoletano che prevede anch'essa una *prorogatio* della competenza per territorio. Non è l'ambito di questa *prorogatio* che può porre problemi di carattere costituzionale, ma è il principio di questa *prorogatio* che può porli: in questo caso è evidente che sul principio la Commissione si è già espressa in senso positivo. Certo è che se la nostra Commissione dovesse ritenere che l'emendamento del relatore potrebbe comportare un nuovo parere della Commissione affari costituzionali, si potrebbe allora scegliere di mantenere il testo dell'articolo 6 della proposta Napoletano che stabilisce la *prorogatio*

in termini diversi da quelli proposti dal relatore.

Ciò, però, lascerebbe aperto il trasferimento di tutti gli altri fascicoli ad un altro tribunale, cosa che non mi sembra opportuna. Infatti, così facendo rischiamo che una massa di fascicoli passi da un tribunale all'altro senza che il tribunale che li riceve sia pronto a farlo, mentre quello che li ha in origine può aver già programmato i suoi lavori in modo tale da smaltirli. Questo sarebbe molto più opportuno dal punto di vista della funzionalità! Pertanto valuti la Commissione queste considerazioni che mi permetto di offrire e che tendono a dare un contributo proprio al problema della funzionalità.

Mi resta da esprimere una opinione che, peraltro, è conforme a quella espressa dal collega Gitti a proposito dell'ultimo emendamento proposto dal relatore. Il fatto di stabilire che i magistrati di cassazione, purché idonei alle funzioni direttive e che rivestono la qualifica di presidente della sezione staccata della Corte d'appello di Salerno e di avvocato generale, vadano a ricoprire gli uffici di presidente di corte d'appello autonoma e di procuratore generale per provvedimento di legge mi trova contrario per una ragione di principio: secondo me - a parte l'assoluta inopportunità di quello che Gitti ha definito un « articolo-provvedimento », cioè di un articolo di legge che riguarda nominativamente determinate persone - credo che la considerazione fatta dal relatore (secondo cui questo articolo che si imporrebbe come necessità in quanto esso salvaguarderebbe il principio della inamovibilità) debba essere decisamente contrastata perché di inamovibilità dal punto di vista giuridico si può parlare in relazione al medesimo ufficio; ma se la corte d'appello autonoma non esiste, è chiaro che non esistono i relativi uffici di presidente e di procuratore generale. Quindi parlare di inamovibilità traslata per cui l'attuale capo della sezione staccata sarebbe equiparabile al presidente della corte d'appello autonoma ed all'at-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

tuale avvocato generale o al procuratore generale dell'istituendo nuovo ufficio giudiziario, mi pare sia un modo di ragionare non corretto dal punto di vista costituzionale. Quindi non solo questa obiezione non ha fondamento, ma espropriremmo il Consiglio superiore della magistratura delle sue prerogative circa il potere di nomina a seguito di certe valutazioni comparative.

Pertanto un provvedimento di questo tipo sarebbe negativo poiché non sarebbe altro che una norma *ad hoc* che riguarda ben determinate persone e porrebbe nel nulla le attese, le aspettative ed i diritti di altre persone che, con l'istituzione di un nuovo ufficio giudiziario, avrebbero pieni titoli per concorrere a ricoprire quell'ufficio. Sotto questo profilo potrebbero esservi (oltre che sotto il profilo della espropriazione di funzioni del consiglio superiore della magistratura attraverso un provvedimento legislativo) ragioni che ne paleserebbero la piena incostituzionalità.

Quindi, concordo con l'onorevole Gitti e mi allineo al suo intervento nel formulare l'invito al relatore di ritirare — se intendiamo facilitare, come ormai siamo decisi a fare, questo provvedimento — l'emendamento proposto. Se così non fosse, è chiaro che questo emendamento non solo dovrebbe essere sottoposto al parere della Commissione affari costituzionali, ma dovrebbe sullo stesso essere chiesta anche una consultazione con il Consiglio superiore della magistratura. Avendolo consultato per la istituzione della Corte di appello di Salerno, come potremmo non fare ad esso riferimento in relazione ad una norma *ad hoc*, che riguarda nominativamente alcune persone, come quella che ci viene proposta?

Mi auguro che, attraverso il ritiro dell'emendamento sia possibile andare avanti con quella unanimità che abbiamo faticosamente raggiunto. Auspico, quindi, che il relatore voglia accogliere l'invito a ritirare l'emendamento di cui sopra.

MARCO BOATO. Cercherò, signor Presidente, di essere molto sintetico: è assai

tardi e le questioni principali sono già state trattate, sia dal relatore che dai colleghi intervenuti.

In modo molto schematico, debbo dire che ho forti perplessità — perplessità, non ostilità preconcrete — sul provvedimento in esame. Ad aumentare tali perplessità, si aggiunge la constatazione che si profila solo ora concretamente la volontà di giungere ad una conclusione, mentre la proposta di legge Gargani, che il relatore suggerisce si assuma a testo base, è del luglio 1979. Abbiamo attraversato quattro governi e tre ministri della giustizia, Morlino, Sarti e Darida, per arrivare al compimento di questa vicenda, di un *iter* tanto tortuoso e contrastato. Mi sembra d'altronde che tali perplessità non siano soltanto le mie (che, in ogni caso, non ho mai pregiudizialmente ostacolato l'*iter* del provvedimento) ma siano comuni ai vari gruppi presenti in Commissione.

Un'ulteriore perplessità mi deriva dal fatto che proprio in queste settimane stiamo varando, nelle Commissioni congiunte giustizia ed interni, una proposta di legge relativa alla istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno della camorra in Campania, che in uno dei suoi articoli prevede, da parte del Parlamento, il compito di fare una ricognizione sulle strutture giudiziarie e di polizia nella regione campana, in riferimento — appunto — al fenomeno della camorra, e di suggerire al riguardo eventuali iniziative. Mi riferisco alle iniziative che saranno necessarie per meglio adeguare le strutture giudiziarie e di polizia della regione alla lotta contro la criminalità organizzata e la camorra.

Sembra a me singolare che, dopo aver aspettato tre anni, si vari in modo definitivo questo provvedimento nel momento in cui sta per essere istituita una Commissione d'inchiesta che ha tra i suoi compiti quello di effettuare una ricognizione sul territorio delle strutture in questione e di suggerire eventuali soluzioni. Ritengo che a questo punto sarebbe stato più opportuno, non dico necessario, rimettersi al lavoro di questa Commissione d'inda-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

gine ed alle indicazioni che dalla stessa dovessero provenire. Tanto più che alcuni colleghi — l'onorevole Ricci in modo particolare — hanno insistito sul fatto che si darebbe ancora una volta luogo ad un provvedimento *ad hoc*, ad una situazione specifica comportante una soluzione eccezionale rispetto a quella riforma complessiva delle circoscrizioni giudiziarie che tutti, a parole, ritengono pregiudiziale a qualsiasi intervento nel settore.

Questi i motivi complessivi della mia perplessità. Non ritengo, comunque, che la volontà del Governo e dei proponenti sia quella di un provvedimento deterioro e demagogico. Debbo dare atto alla lealtà dei proponenti che si tratta di esigenze urgenti e gravi. In tale contesto voglio ricordare, riflettendo anche sulle ragioni che potrebbero opporsi alle mie perplessità, il nome di uno dei proponenti, il collega Napoletano. Avevo personalmente molta stima di questo collega, come deputato e come magistrato: l'essersi anche lui fatto carico di presentare una proposta di legge nel settore è uno dei motivi che mi portano a ritenere che vi sono obiettive ragioni per intervenire. Non esagerano, né il collega Gargani, né il collega Napoletano, per quel che ho conosciuto di lui. Due anni sono brevi, ma sono stati sufficienti ad avere grande stima di questo collega scomparso. Non può essersi fatto carico di un'istanza localistica e corporativa.

Per altro, con riferimento a quel che è avvenuto in così breve tempo all'interno del mondo penale e processuale penalistico, abbiamo più volte affermato che era necessario procedere ad una riforma generale in questo settore, mentre si è continuato ad agire con una logica novellistica. Non è che gli interventi siano sempre stati privi di giustificazione; magari erano soltanto risposte sbagliate a problemi reali, a problemi che avevano comunque una loro giustificazione. Intendo dire che una logica novellistica a me pare che abbia una sua obiettiva giustificazione in questa materia, ma che sia comunque criticabile e discutibile, per non dire negativa.

Desidero, inoltre, ricordare il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, che costituisce certo un elemento che metto nell'altro piatto della bilancia. Debbo tuttavia dire che nemmeno questo elemento è sufficiente a cancellare le critiche che ho espresso poc'anzi. Debbo subito premettere che, anche da parte mia, c'è una assoluta ostilità all'ipotesi di cui all'articolo 6 (dico « ipotesi » perché mi sembra che tale articolo non sia stato ancora formalizzato). Poiché, comunque, gli onorevoli Gitti e Ricci hanno mosso delle obiezioni di fondo assolutamente insuperabili a questa ipotesi di articolo, le faccio interamente mie e non insisto sull'argomento. Desidero tuttavia precisare che non esiste a mio avviso il problema della inamovibilità del magistrato e che comunque non possiamo, per legge, appropriarci di funzioni che non sono nostre ma del Consiglio superiore della magistratura.

Ho delle perplessità sul fatto che il termine per l'inizio del funzionamento della Corte d'appello debba coincidere con quello per la determinazione dell'organico, perché credo che tra i due possa esservi un certo sfasamento temporale (potrebbe essere realistico fissare sei mesi per l'uno e nove mesi per l'altro).

Circa il problema della competenza sui procedimenti pendenti, ritengo preferibile l'articolo 6 della proposta di legge Napoletano, ma non insisto su questo aspetto dato che ho sollevato obiezioni che non mi portano a spingere affinché il provvedimento sia approvato. Confermo di non avere opposizioni pregiudiziali, tuttavia ribadisco le perplessità precedentemente illustrate. Per questi motivi dichiaro a titolo personale la mia astensione sul provvedimento in esame.

GERMANO DE CINQUE. Sono senz'altro d'accordo sulla approvazione immediata del provvedimento, per i motivi già illustrati sia dal collega Rizzo, sia dal Governo. La situazione particolare di quella zona della Campania ed il carico di lavoro

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

pendente fanno sì che la proposta di legge sia senz'altro accoglibile.

Concordo con il collega Boato sul fatto che il problema andrebbe inquadrato nell'ambito di un'organica revisione delle circoscrizioni, anche perché con una decisione procedurale sulla quale a suo tempo sollevai qualche riserva abbiamo in pratica accantonato altre proposte analoghe che rispondevano a motivazioni non campanilistiche, bensì legate a situazioni oggettive. In riferimento a ciò preannunzio la presentazione di alcuni emendamenti alla proposta di legge n. 326, diretti ad introdurre una sezione autonoma della Corte d'appello de L'Aquila, con sede in Chieti.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

È istituita la sezione di Corte d'appello de L'Aquila, con sede in Chieti, avente giurisdizione sui territori compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Chieti, Lanciano, Pescara e Vasto.

All'articolo 2, dopo le parole: Corte d'appello di Salerno aggiungere le altre: e di quelle della sezione distaccata di Chieti.

Aggiungere nel titolo, dopo la parola Salerno le altre: e dalla sezione distaccata della Corte d'appello de L'Aquila con sede in Chieti.

PRESIDENTE. Onorevole De Cinque, prenderà atto che i suoi emendamenti sono inammissibili, perché estranei alla materia in discussione.

ALESSANDRO REGGIANI. Mi richiamo all'esposizione del collega Ricci, che in gran parte, condivido nonché ad alcune notazioni del collega Boato, poiché anch'io ritengo che il modo con il quale viene istituita questa Corte d'appello non è dei migliori, in primo luogo perché si serve della particolare procedura prevista dallo

articolo 92 del regolamento che, come tutti sanno, è quella riservata a progetti di legge che riguardano questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale. Ebbene, avendo fatto ricorso all'articolo 92, deve ritenersi che la questione in oggetto non abbia particolare rilevanza, mentre invece si tratta di questione estremamente delicata e tutt'altro che trascurabile.

Per quanto riguarda il testo in discussione, debbo dire che apparentemente la proposta di legge Napoletano è la più adeguata tra quelle in esame, ma non è di questo che voglio parlare, intendendo ancora una volta ribadire che il modo con il quale tale argomento viene sottoposto all'attenzione della Commissione è il meno apprezzabile. E lo confermano gli emendamenti proposti in questa sede dall'onorevole De Cinque.

Concludo dicendo che, sempre per ragioni di carattere estetico (che in argomenti del genere hanno il loro peso) e senza sottovalutare le motivazioni dei colleghi Ricci e Boato, non sono molto favorevole, anche se il mio dissenso non si tramuterà in voto negativo, alla assegnazione del termine perentorio di cui all'articolo 2, poiché ritengo che l'imposizione di termini così drastici in una situazione tanto delicata leda il prestigio che il provvedimento dovrebbe avere.

Debbo anche dire che sono parzialmente dissenziente rispetto alle motivazioni alla base del provvedimento di legge: non è su questo piano che va valutata l'opportunità di istituire una corte d'appello. Sappiamo benissimo che la tendenza è quella di un accentramento degli uffici giudiziari, accentramento che ha importanza per quanto riguarda la loro funzionalità e per garantire una certa uniformità nelle decisioni.

In fin dei conti si tratta di uffici giudiziari di secondo grado che fanno una giurisprudenza che ha una incisività diversa e superiore rispetto a quella della magistratura di primo grado. La proliferazione delle corti di appello è sicuramente un fatto negativo e lo dimostra il fatto

ché immediatamente sorge il problema di cui all'articolo 5 di questa proposta di legge, che coinvolge la presenza del personale che dovrà essere destinato a questa sede. Dunque questa corte d'appello non deve costituire la premessa per altre iniziative di questo genere.

PRESIDENTE. Intervengo telegraficamente non nella mia qualità di presidente, ma come componente del gruppo socialista, anche in relazione al fatto che noi stiamo discutendo sul complesso delle proposte 326 Gargani, 3003 Scozia, 576 Napoletano, 1226 Conte, tutte attinenti alla materia in oggetto.

Ciò premesso il mio gruppo consente con la istituzione di questa corte d'appello per le particolari ragioni connesse con la situazione di emergenza esistente in Campania e quindi anche in provincia di Salerno. Quanto al merito, sono d'accordo con la proposta fatta dal relatore di redigere un testo unico, prendendo come base la proposta Gargani. Condivido le eccezioni circa l'ammissibilità dell'articolo 6 per il suo contenuto globale e non starò a ripetere le motivazioni già esposte dai colleghi circa l'espropriazione da parte del legislativo di prerogative costituzionali appartenenti al Consiglio superiore della magistratura.

Quanto all'articolo 5, pregherei il relatore di rivedere la proposta formulata con il recupero del tetto indicato dall'onorevole Napoletano a questo riguardo. Con queste considerazioni mi dichiaro d'accordo sulla proposta di legge ed anticipo il voto favorevole del mio gruppo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Aldo Rizzo.

ALDO RIZZO, Relatore. Vorrei dare una brevissima risposta all'onorevole Reggiani soprattutto con riferimento alle preoccupazioni che sono state espresse. Gli vorrei ricordare che non si tratta di costituire

ex novo una corte d'appello, ma di dare veste di sezione autonoma di corte d'appello ad una sezione che è staccata. In concreto a Salerno già funziona una corte d'appello con una propria competenza. Pertanto non è un provvedimento che stravolge la distribuzione delle competenze esistenti tra Salerno e Napoli.

Per quanto concerne il merito del provvedimento, ed in particolare a proposito dell'articolo 6, mi rendo conto che nasce l'esigenza di una pronuncia per il parere da parte della Commissione affari costituzionali sull'articolo stesso; però non sono d'accordo con le motivazioni enunciate soprattutto dall'onorevole Ricci. Esistono chiari precedenti: vi è la legge 22 dicembre 1973, n. 884, con la quale fu stabilito che i posti di consigliere istruttore presso i tribunali dovessero essere attribuiti a magistrati con la qualifica di magistrato di cassazione.

Ebbene, con quella legge fu stabilito che « i magistrati che all'entrata in vigore della presente legge esercitano la dirigenza degli uffici di ispezione nelle sedi di cui al primo comma dell'articolo 1, conservano gli uffici direttivi loro attribuiti ». Cioè non si è verificato quanto, secondo l'onorevole Reggiani, si dovrebbe verificare, vale a dire che i posti siano stati messi a concorso dato che venivano ricoperti da magistrati che avevano la qualifica di magistrato penale.

I posti stessi sono stati attribuiti a quegli stessi otto magistrati purché avessero la qualifica di magistrato di cassazione. Quindi la legge del 1973 è stata più che provvida in quanto bisogna riconoscere quale era la situazione prima di quella legge: i magistrati arrivavano in cassazione o attraverso un esame o attraverso uno scrutinio, ed in entrambi i casi c'era il controllo della Corte di cassazione. Vi era pertanto un sistema di cooptazione e a quel sistema si volle dare una risposta con la suddetta legge.

Ritornando al tema, credo che sarebbe estremamente opportuna la norma, per evitare una violazione del principio della

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

inamovibilità, però mi rendo conto delle esigenze segnalate dai colleghi intervenuti, e cioè che se approviamo un simile articolo la conseguenza sarebbe che il testo dovrebbe tornare alla Commissione affari costituzionali; siccome è nostro interesse di provvedere al più presto alla approvazione di questa legge, io non presenterò gli emendamenti che avevo preannunciato.

Per quanto concerne, invece, la proroga delle competenze, sono d'accordo con quanto ha detto il collega Ricci e secondo me un provvedimento di proroga in favore del tribunale, che oggi è investito in secondo grado delle cause provenienti dalla pretura, non richiede un parere della Commissione affari costituzionali; comunque, per evitare che si possa aprire una discussione in questo senso, accetto il suggerimento del collega Gitti di recuperare, inserendolo come emendamento al testo base — cioè alla proposta di legge n. 326 — l'articolo 6 della proposta di legge Napoletano, sul quale possono tutto al più sorgere dei piccoli problemi di carattere tecnico, che certamente non necessitano del parere della Commissione affari costituzionali.

Concludendo, anche a nome del mio gruppo, ribadisco il nostro atteggiamento favorevole al provvedimento in discussione e quindi alla costituzione della Corte d'appello di Salerno.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Circa il problema della distribuzione delle Corti d'appello sul territorio nazionale, ricordo che personalmente ho già fatto delle precise dichiarazioni, mentre lo stesso ministro è venuto a confermare alcuni impegni già assunti dal Governo e sollecitati dal gruppo comunista.

Per quanto riguarda il provvedimento in discussione, non posso che dire che si tratta di andare incontro alle giuste esigenze della Campania, dove una sola Corte d'appello non riusciva a far fronte ad un volume di lavoro enorme. Mi auguro perciò che questo provvedimento serva a far funzionare meglio la giustizia in Campania,

anche se ovviamente non potrà, da solo, risolvere tutti i problemi. Esso costituisce inoltre un riconoscimento doveroso all'attività svolta dai magistrati di Salerno e ricordo che era stato sollecitato da tutte le forze politiche, dal partito comunista alla democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il testo base è costituito dalla proposta di legge Gargani n. 326, come proposto dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

È istituita la Corte di appello autonoma di Salerno con giurisdizione sui territori compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania.

MARCO BOATO. Mi astengo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto — entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge — l'organico del personale necessario al funzionamento della Corte di appello di Salerno.

MARCO BOATO. Mi astengo.

ALESSANDRO REGGIANI. Anche io mi asterrò.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

Il relatore, onorevole Aldo Rizzo, ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 3.

La Corte d'appello di Salerno entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 4.

La pretura di Sapri è aggregata al tribunale di Sala Consilina.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 5.

Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti al tribunale di Lagonero e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo precedente, appartenenti alla competenza per territorio del tribunale di Sala Consilina, sono d'ufficio devoluti alla competenza di tale ultimo tribunale dalla data di cui al decreto ministeriale previsto nell'articolo 3.

La disposizione del precedente comma non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali sono state compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Per quanto riguarda quest'ultimo articolo aggiuntivo, vorrei precisare che esso recupera, modificandolo in parte, l'articolo 6 della pro-

posta di legge n. 576 d'iniziativa dell'onorevole Napoletano, in modo da superare le perplessità che erano state espresse circa la necessità di un eventuale nuovo parere della Commissione affari costituzionali.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole agli stessi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli aggiuntivi.

MARCO BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questi articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo articolo aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Aldo Rizzo, ha proposto il seguente nuovo titolo della proposta di legge in esame: « Istituzione della Corte d'appello autonoma di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 326.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Gargani: « Istituzione della Corte d'appello autonoma di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina » (326).

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge Gargani n. 326, risultano assorbite le proposte di legge Scozia ed altri (2003), Napoletano (576) e Conte Carmelo (1226).

Hanno preso parte alla votazione:

Bianco Gerardo, Bottari, Rende, Carpino, Carta, Casini, Salvatore, Felisetti, Fracchia, Garavaglia, Gitti, Granati Caruso, Viscardi, Mannuzzu, Martorelli, Onorato, Fusaro, Vernola, Ferrari Silvestro, Ricci, Rizzo, Russo Raffaele, Sabbatini.

Si è astenuto:

Boato.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO